1005 R
FINANZE

RAPPORTO

della Commissione della Gestione sul messaggio 13 ottobre 1961 relativo al conto perdite e profitti e il bilancio dell'Azienda Elettrica Ticinese

(del 7 dicembre 1961)

Benchè la legge risalga al 25 giugno 1958 e che il Consiglio di amministrazione e il Comitato abbiano iniziato la loro attività il 1. settembre 1958, l'effettivo esercizio e la gestione degli impianti di produzione dell'AET hanno praticamente avuto inizio con il 1. ottobre 1959, per quei motivi che si possono leggere nella relazione del Consiglio di amministrazione al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.

La Commissione della Gestione, investita per la prima volta dell'esame del conto perdite e profitti e del bilancio dell'AET si è praticamente limitata a prendere atto oltre che delle registrazioni contabili, della relazione del Consiglio di amministrazione e del rapporto dell'Ufficio di revisione dell'AET. Alcuni commissari hanno lamentato di non aver potuto esaminare tutta la documentazione relativa a questo primo rendiconto, concludendo di essere nell'impossibilità di emettere un giudizio ponderato. La maggioranza della Commissione non è però di questo parere.

Si deve necessariamente por mente alla natura giuridica dell'AET, qual è definita dall'art. 1 della legge : un'azienda indipendente dall'amministrazione dello Stato con personalità giuridica propria. Pretendere, come si desiderebbe, un esame dettagliato e completo di tutti i documenti costituenti le premesse per l'allestimento del conto perdite e profitti e del bilancio, equivarrebbe esautorare dei suoi compiti e dei suoi attributi il Consiglio di amministrazione ed il Comitato, quali sono determinati dall'art. 9 e 12 della legge. Il Legislativo verrebbe cioè a sostituirsi agli organi dell'Azienda, unici responsabili di fronte allo Stato. D'altronde l'art. 5 della legge parla di ratifica del Gran Consiglio per ciò che ha riguardo al rapporto di gestione, ai conti e al rapporto dei revisori.

In questa materia il Legislativo non è puramente e semplicemente estromesso o impedito di sindacare l'operato dell'Azienda. Il Legislativo anzi interviene direttamente e se vuole efficacemente attraverso l'Ufficio di revisione, appunto nominato dal Gran Consiglio. Questo organo, diretta e immediata emanazione del Potere legislativo, per l'art. 15 della legge, « verifica la contabilità, le operazioni di gestione, la rispondenza di queste con le decisioni degli organi dell'Azienda, il conto perdite e profitti e il bilancio ». Questo potere dell'Ufficio di revisione è per così dire illimitato nel senso che i suoi membri hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Azienda. Il controllo del potere legislativo non è immediato, come erroneamente si vorrebbe pretendere, ma è mediato. A maggior ragione, siccome per legge il diretto controllo non spetta al Potere legislativo, meno compete a una commissione anche se importante e permanente quale quella della Gestione che nemmeno è organo statuale. La sovranità del Potere legislativo non è stata limitata, anzi si è esplicata con la creazione di un'Azienda con un proprio carattere e una propria organizzazione interna relativamente indipendente da quella generale dello Stato ed

anzi si è riservato completamente la sua sovranità e quindi la sua autorità in materia di politica idroelettrica com'è stabilito, implicitamente se non esplicitamente, al cpv. 2 dell'art. 2 della legge. Trattasi qui però di un fatto politico per la realizzazione del quale gli organi dell'Azienda non hanno nessuna competenza.

Così dicendo non si è voluto e non ci si è nemmeno illusi di aver compiutamente tratteggiato le particolari caratteristiche e funzioni dell'Azienda. Si ricorda, per concludere questo punto, la costante prassi adottata dal Gran Consiglio, e d'altronde fissata per legge, nei confronti di un'altra Azienda statale: la Banca dello Stato, costituita in ente giuridico distinto e come tale avente una personalità civile propria. Il parallelo con la legge istituente l'AET è calzante. Salvo le direttive politiche il Gran Consiglio esercita l'alta sorveglianza, com'è detto all'art. 35 della legge istituente la Banca dello Stato e la vigilanza, com'è detto all'art. 5 della legge istituente l'Azienda Elettrica.

Per ciò che ha particolare riguardo con i conti relativi al primo esercizio, come l'Ufficio di revisione, la Commissione della Gestione prescinde dal formulare particolari apprezzamenti, trattandosi di un periodo di assestamento per l'Azienda e non conoscendo ancora il valore di riscatto del vecchio impianto della Biaschina.

Fatte le precisazioni di cui sopra, la Commissione della Gestione propone al Gran Consiglio di ratificare il Conto perdite e profitti e il bilancio al 31 dicembre 1960 dell'AET.

Per la Commissione della Gestione:

B. Bernasconi, relatore

Agustoni — Boffa, per le conclusioni — Borella A. — Bottani, per le conclusioni — Generali — Guscetti M. — Rossi-Bertoni — Verda — Visani.